

Ance Ragusa
Prot. in Uscita num: 52/C/2025
Data Protocollo: 04/02/2025

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, 3 Febbraio 2025

OGGETTO: **Forniture di calcestruzzo: POS non obbligatorio - Cassazione Penale, Sez. 3, n. 536/2025.**

Informiamo le Imprese Aderenti che, con la sentenza n. 536/2025, la Cassazione Penale, Sez. 3, ha ribadito **la non obbligatorietà del POS per le mere forniture di calcestruzzo in cantiere.**

Si ricorda che le imprese che effettuano mera fornitura di calcestruzzo in cantiere sono peraltro escluse dall'ambito di applicazione della patente a crediti di cui all'articolo 27 del TUS.

Nella suddetta sentenza, la Suprema Corte ha evidenziato che **"affinché si possa ravvisare la posa in opera del calcestruzzo fornito occorre un quid pluris che fuoriesca dalle operazioni di consegna e che consenta di ravvisare una compartecipazione della ditta fornitrice alla installazione concreta del materiale fornito, al di là dell'attività di manovra della pompa di scarico, ove il mezzo ne sia dotato"**.

A tal proposito, la Cassazione ha richiamato sia la circolare del Ministero del Lavoro n. 3328/2011 che la nota INL n. 1753/2020. In particolare, i dipendenti della ditta fornitrice concorrono alla posa in opera se provvedono, dirigendo materialmente il getto del calcestruzzo, manovrando e posizionando la benna, il secchione o il terminale in gomma della pompa, all'omogenea distribuzione del conglomerato durante la lavorazione nel rispetto della regola dell'arte.

Si realizza, invece, la mera fattispecie della fornitura di calcestruzzo quando i dipendenti si limitano a posizionare l'autobetoniera e la canale di distribuzione, o a direzionare, a distanza o da cabina, il braccio, ma non il terminale in gomma, della pompa per calcestruzzo o dell'autobetonpompa a seconda della modalità di consegna. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al testo della citata sentenza.

Cordiali Saluti

Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

